

COMUNE DI DRAGONI

Provincia di Caserta

Prot. N. _____ del _____

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 14 Data 27/09/2002	OGGETTO: Adozione nuovo regolamento di occupazione spazio ed aree pubbliche - Provvedimenti.
--	---

L'anno Duemiladue, il giorno Ventisette del mese di Settembre, alle ore 19.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/09/2002 prot. n.5634, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
PAGLIARO	Bruno Carmine	X		RICCIO	Carlo	X	
NOCERA	Antimo	X		MIRANDA	Giulio	X	
PANELLA	Raffaele		X	PACELLI	Nicola	X	
PIUCCI	Pierino R.	X		ROSSI	Romualdo		X
CAPPARELLA	Remo	X		DEL GIUDICE	Nicola		X
ITALIANO	Giovanni	X		DE PASQUALE	Pasquale	X	
DI BERNARDO	Anna		X				

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 9.

Assenti n. 4 ..

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Bruno Carmine PAGLIARO nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale signor dott. Antonio COMPAGNONE

La seduta è PUBBLICA

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

SU RELAZIONE del Sindaco che

PROPONE

1. di approvare il regolamento TOSAP, che si compone di nr.43 articoli che si allega al presente atto per formarne parte sostanziale
2. di affidare in concessione, a ditta esterna iscritta ad apposito albo di cui all'art. 53 del D.lgs.446/97, la gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA

la proposta del sig.Sindaco, in qualità di relatore

CONSIDERATO

1. che l'art.3 del proprio regolamento delle Entrate prevede che la gestione delle stesse, possa essere condotta, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 27, 30, 31, 32 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 lett. c), del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, lettera e) del D. Lgs. . N. 267 del 18/08/2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R: 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. che la forma di gestione prescelta, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. che il Comune, intende dare una soluzione complessiva all'annoso problema dell'accertamento dei soggetti obbligati al pagamento dei corrispettivi dei tributi sopra indicati, anche e soprattutto al fine di ottimizzare l'azione amministrativa indirizzata al recupero delle sacche di evasione;
4. che le suddette attività devono essere svolte con l'ausilio delle moderne tecnologie di automazione gestionale oggi disponibili sul mercato, in maniera da elevare, senza aggravio di costi, la qualità delle prestazioni;
5. che l'evidente carenza di personale, di strutture ed attrezzature tecniche idonee, non rende economicamente conveniente per l'Ente una gestione diretta dei suddetti servizi;
6. che risulta, pertanto, opportuno affidare a terzi i servizi medesimi per garantire agli utenti standard qualitativi adeguati a dimostrare l'utile, economica e corretta destinazione dei mezzi finanziari dagli stessi corrisposti per fruire di servizi pubblici efficienti e rispondenti alle esigenze quotidiane;

ACQUISITI

- i pareri di cui all'art.49 T.U.L.C.P. 267/2000

VISTO

- il seguente risultato della votazione sull'adozione del regolamento

PRESENTI	n.9
VOTANTI	n.9
ASTENUTI	n.2 (Pacelli e De Pasquale)
Voti favorevoli	n.7
Voti contrari	n.=

COMUNE DI DRAGONI

PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

S O M M A R I O

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
	CAPO I - NORME GENERALI	23	Esenzioni e Riduzioni
1	Oggetto del Regolamento		CAPO V - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI
2	Gestione del servizio	24	Principi generali
3	Funzionario responsabile	25	Informazioni del contribuente
4	Oggetto della tassa	26	Conoscenza degli atti e semplificazione
5	Soggetti attivi e passivi	27	Motivazione degli atti - Contenuti
	CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI	28	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti
6	Domanda di concessione	29	Interpello del contribuente
7	Rimborso di spese		CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
8	Deposito cauzionale	30	Accertamento con adesione
9	Autorizzazione	31	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
10	Disciplinare	32	Procedura per l'accertamento con adesione
11	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi	33	Atto di accertamento con adesione
12	Revoca delle concessioni	34	Adempimenti successivi
13	Decadenza delle concessioni	35	Perfezionamento della definizione
14	Sospensione delle concessioni		CAPO VII - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
15	Norme per la esecuzione dei lavori	36	Compenso incentivante al personale addetto Utilizzazione del fondo
16	Occupazioni abusive	37	
17	Passi carrabili		CAPO VIII - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
	CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA	38	Contenzioso
18	Denuncia e versamento della tassa	39	Sanzioni tributarie ed interessi
19	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	40	Rinvio ad altre disposizioni
	CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI	41	Pubblicità del regolamento
20	Tariffe	42	Variazioni del regolamento
21	Suddivisione del territorio comunale	43	Entrata in vigore
22	Distributori di carburante e di tabacchi		

CAPO I - NORME GENERALI**ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall'art. 40, commi 1 e 2 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

**ART. 2
GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dal combinato disposto degli artt. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) in forma diretta;
b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 53, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'onori.

**ART. 3
FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

a) l'organizzazione del personale;
b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione gli adempimenti dei commi precedenti spettano al concessionario.

**ART. 4
OGGETTO DELLA TASSA**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed

impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 5 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI**ART. 6
DOMANDA DI CONCESSIONE**

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 15 giorni.

**ART. 7
RIMBORSO DI SPESE**

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 6 dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese come dal seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO SPESE STAMPATI	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	TOTALE
Occupazione permanente	1 €	1 €	10 €	12 €
Passi carrabili	1 €	1 €	3 €	5 €
Occupazione temporanea	1 €	1 €	3 €	5 €

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

**ART. 8
DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Responsabile del Servizio potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

**ART. 9
AUTORIZZAZIONE**

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà

procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Responsabile del Servizio potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Responsabile del Servizio potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 10 DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 9 dovranno prevedere di:

a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;

d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;

h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;

i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 11 AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI.

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 12 REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
4. La revoca è disposta dal Responsabile del Servizio con apposito provvedimento di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 13

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 12.

Art. 14

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 12.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 15

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e

predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 16 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

ART. 17 PASSI CARRABILI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, commi da 4 a 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non avvalendosi questo Comune della facoltà di cui al disposto dell'art. 3, comma 63, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Per i passi carrabili, la tariffa di cui all'art. 20 punto 2 del presente regolamento è ridotta al 50%.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del paso, misurato sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
6. Il Comune può, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10%;
7. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
8. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**ART. 18****DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Alle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 46 D.Lgs. n. 507/1993, si applica la disciplina di cui all'art. 63, commi 2, lettera f), e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituiti dall'art. 18, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale qualora la terza cifra sia inferiore a cinque, con arrotondamento per eccesso se la terza cifra decimale sia uguale o superiore a cinque.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

6. La tassa non è dovuta quando l'ammontare della stessa è pari o inferiore a Euro.....(una somma non superiore a Lire 20.000) (Art. 3, comma 63 della legge 28.12.1995, n. 549).

ART. 19**ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA**

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a

tali fini, l'ingiunzione di pagamento deve essere notificata, al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora, per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento, nella misura vigente nel tempo.

CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI**ART. 20 - TARIFFE**

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una tassa nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

Classi di comuni	Minima per mq Euro	Massima per mq Euro
COMUNI DI CLASSE I	Euro 43,90 (Lire 85.000)	Euro 65,59 (Lire 127.000)
COMUNI DI CLASSE II	Euro 35,12 (Lire 68.000)	Euro 52,68 (Lire 102.000)
COMUNI DI CLASSE III	Euro 27,89 (Lire 54.000)	Euro 41,83 (Lire 81.000)
COMUNI DI CLASSE IV	Euro 22,21 (Lire 43.000)	Euro 33,05 (Lire 64.000)
COMUNI DI CLASSE V	Euro 17,56 (Lire 34.000)	Euro 26,34 (Lire 51.000)

3. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, per le occupazioni relative a periodi non inferiori a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.

4. La determinazione della misura di tassazione per ogni ora di occupazione viene effettuata, in via generale, ripartendo nelle 24 ore giornaliere la tariffa corrispondente ad ogni singola categoria.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

occupazioni di suolo comunale:

Classi di comuni	Minima per mq Euro	Massima per mq Euro
COMUNI DI CLASSE I	Euro 1,03 (Lire 2000)	Euro 6,20 (Lire 12.000)
COMUNI DI CLASSE II	Euro 0,77 (Lire 1500)	Euro 5,16 (Lire 10.000)
COMUNI DI CLASSE III	Euro 0,77 (Lire 1500)	Euro 4,13 (Lire 8.000)
COMUNI DI CLASSE IV	Euro 0,39 (Lire 750)	Euro 3,10 (Lire 6.000)
COMUNI DI CLASSE V	Euro 0,39 (Lire 750)	Euro 2,06 (Lire 4.000)

5. Oltre alle riduzioni ed alle maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, vengono stabilite le seguenti maggiorazioni e riduzioni:

a) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, c. 4): maggiorazione del 20% (non più del 50%);

b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (artt. 44, c. 1, let. c) e 45, c. 2, lett. c): riduzione 30% (fino ad 1/3);

c) passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere

oggettivo, risultano non utilizzati e, comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, c. 9): riduzione del 10 %.(fino al 10%);

d) passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione di carburanti (art. 44, c. 10): riduzione del 30 %.(fino al 30%);

e) occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 45, c. 6): riduzione/maggiorazione del 30% (fino al 30%);

f) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 45, c. 6-bis): riduzione del 50%.(fino al 50%).

6. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti (art. 42, c. 5, primo periodo), vengono calcolate in ragione del 10%.

7. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfettariamente con le modalità e nei limiti fissati dall'art. 63, commi 2, lettera f) e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 21 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 saranno classificate in categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione consiliare.

2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

ART. 22 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in zone.

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

Classe di comune	Località dove sono situati gli impianti	Minimo Euro	Massimo Euro
CLASSE V	a) centro abitato	30,99 (60.000)	46,48 (90.000)
	b) zona limitrofa	25,82 (50.000)	38,73 (75.000)
	c) sobborghi e zone periferiche	15,49 (30.000)	23,24 (45.000)
	d) frazioni	5,16 (10.000)	7,75 (15.000)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi:

Classi di comuni	Località dove sono situati gli impianti	Minimo	Massimo
IV e V	a) centro abitato	10,33 20.000	15,49 30.000
	b) zona limitrofa	7,75 15.000	11,36 22.000
	c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	5,16 10.000	7,75 15.000

ART. 23 - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali; g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

3. Questo Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 63, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si avvale della facoltà di esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate per cui la detta tassa è dovuta nella misura normale.

4. Questo Comune, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 3, comma 61, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si avvale della facoltà di non assoggettare alla tassa di occupazione suolo pubblico le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, per cui la detta tassa è dovuta.

**SOLO PER I COMUNI CLASSIFICATI MONTANI
ALTERNATIVI**

5. Questo Comune, classificato montano, ai sensi dell'art. 3, comma 63, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si avvale della facoltà di esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola, per cui la detta tassa non è dovuta.

5. Questo Comune, classificato montano, ai sensi dell'art. 3, comma 63, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si avvale della facoltà di esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola, per cui la detta tassa è dovuta.

CAPO V - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI**ART. 24****PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

ART. 25**INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE**

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

ART. 26**CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.**

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso della tassa rispetto a quello richiesto.

ART. 27**MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI**

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti devono comunque indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

2. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

ART. 28**TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI**

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

ART. 29**INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**ART. 30
ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

**ART. 31
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

**ART. 32
PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 30 e 31 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le occupazioni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

**ART. 33
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascuna occupazione, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo, è ridotta a un

**ART. 34
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 33 con le modalità di cui al precedente art. 18.

2. Le somme dovute possono essere versate, laddove l'importo sia pari o superiore a 50 Euro, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 2 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dall'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 35 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 34, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 34.

CAPO VII - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**ART. 36****COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

1. È istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 5% delle maggiori somme riscosse per accertamento e/o liquidazioni della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche comprese le sanzioni e gli interessi.

ART. 37**UTILIZZAZIONE DEL FONDO**

1. Le somme di cui al precedente art. 36, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra: il 5 e il 10%;
 - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra: il 5% e il 10%;
 - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra: il 5% e il 10%.
2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), saranno utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

CAPO VIII - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**ART. 38
CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale, territorialmente competente, con le modalità previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

**ART. 39
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI**

1. Per tutte le violazioni delle norme relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di carattere fiscale, in quanto applicabili, di cui ai D.Lgs. n. 471, 472 e 472 del 18 dicembre 1997, nonché le norme del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**ART. 40
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

**ART. 41
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nei limiti del regolamento del diritto di accesso.

**ART. 42
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.


**ART. 43
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
..... con atto n.;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
..... al
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella
seduta del n.;
- 4) È stato ripubblicato all'albo pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per
15 giorni consecutivi dal al
- 5) È entrato in vigore il 1° gennaio
- 6) È stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al combinato disposto degli artt. 35, comma 2
e 57 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con lettera n. in data
.....

Data



Il Segretario Comunale
.....

Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Stefania Sgarbato

Dalla residenza comunale, il 07/01/2002

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL MESSO COMUNALE INCARICATO
L'Incaricato del Servizio


Dalla Residenza comunale, il 07/01/2002

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 07/01/2002 al 22/01/2002;
- che la presente deliberazione:

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Il sottoscritto attesta:

Il Funzionario Responsabile



Dalla Residenza comunale, il

- E' divenuta esecutiva il giorno
- essendo stati trasmessi, in data, i chiarimenti richiesti dal Co. Re. Co. in data (art. 133, c. 2, del T.U. n. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- avendo l'organo di controllo, con nota n., in data, comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000);
- decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n., in data, in quanto richiesto dalla Giunta comunale (art. 127, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

- che la presente deliberazione:

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

Il Segretario Comunale

Il Presidente

F.to..... F.to.....

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene sottoscritto come segue: